

Annullamento automatico dei ruoli sino a 5.000 euro: la procedura in sintesi

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con l'art. 4 del DL "Sostegni" **è stato previsto l'annullamento automatico dei ruoli** affidati all'agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2010, **di importo residuo al 23.3.2021 fino a 5.000,00 euro. L'annullamento è riservato ai contribuenti** (persone fisiche e soggetti diversi) **che nel periodo d'imposta 2019, hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000,00 euro.**

La procedura, come anticipato, è del tutto automatica e può essere sintetizzata nelle seguenti date:

1. **entro il 20.8.2021**, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica all'Agenzia delle Entrate **l'elenco dei codici fiscali dei soggetti intestatari di carichi pendenti** affidati nel periodo dall'1.1.2000 al 31.12.2010, **di importo residuo al 23.3.2021 sino a 5.000,00 euro;**
2. **entro il 30.9.2021**, l'Agenzia delle Entrate comunica all'Agenzia delle Entrate-Riscossione i soggetti che, in base alle certificazioni uniche e alle dichiarazioni dei redditi, hanno **conseguito per il 2019 un reddito imponibile sino a 30.000,00 euro;**
3. **il 31.10.2021**, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione **dispone**, in automatico, **l'annullamento dei ruoli di importo fino a 5.000,00 euro** dei contribuenti che rispettano il limite reddituale, sulla base di quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate.

Per il **perfezionamento dell'annullamento:**

- ➔ **non è richiesta nessuna manifestazione di volontà** da parte del beneficiario;
- ➔ l'Agente della Riscossione, dopo uno scambio di informazioni con l'Agenzia delle Entrate, **lo dispone entro il 31.10.2021.**

Osserva

Considerato che la norma si riferisce specificamente agli "Agenti della Riscossione", si ritiene che **riguardi solo i debiti in carico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione** (ex Equitalia) e a Riscossione Sicilia SPA (considerato Agente della Riscossione dall'art. 3 del DL 203/2005). Sono quindi **esclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori** (esempio, dai Comuni) e quelli affidati ai concessionari locali iscritti all'albo dell'art. 53 del DLgs. 446/97.

Le somme pagate prima dell'annullamento **restano incamerate senza possibilità di rimborso.**

Ambito applicativo

Rientrano nell'annullamento automatico i **debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della Riscossione** nel periodo **dall'1.1.2000 al 31.12.2010.**

Siccome la norma fa riferimento all'affidamento del carico, **non bisogna vagliare la data di notifica della cartella di pagamento** ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.

L'importo del debito residuo al 23.3.2021 fino a 5.000,00 euro **deve essere determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi** da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, con **esclusione degli aggi di riscossione e degli interessi di mora** (trattasi di importi dovuti se la cartella di pagamento non viene pagata nel termine dei 60 giorni, quindi estranei al ruolo). La norma parla di debito residuo, quindi **rientrano anche ruoli originariamente di importo maggiore se**, al 23.3.2021, si **rispetta il limite di 5.000,00 euro** (si pensi, ad esempio, ad una intervenuta autotutela, o a sgravi derivanti da sentenze).

Esclusioni

Sono esclusi dall'annullamento automatico:

- le **somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato** ai sensi dell'art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589;
- i **crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti**;
- le **multe, ammende e sanzioni** pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le *risorse proprie tradizionali* di cui all'art. 2 paragrafo 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
- **l'IVA riscossa all'importazione.**

Requisito reddituale

Lo stralcio automatico è circoscritto ai soggetti (tanto persone fisiche quanto soggetti diversi) **che, nel periodo d'imposta 2019** (modello REDDITI 2020), **hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000,00 euro.**

Sembra che **non debbano essere presi in considerazione:**

- i redditi assoggettati a **tassazione separata**;
- i redditi assoggettati a **imposizione sostitutiva** (salvo diversa indicazione legislativa, come avviene per la "cedolare secca" sugli affitti o i contribuenti forfettari ex L. 190/2014);
- i redditi tassati alla fonte **a titolo d'imposta**;
- i redditi **esenti**.

Al riguardo sarebbero **comunque opportuni chiarimenti ufficiali**.

Obbligati solidali

L'annullamento dei ruoli **è subordinato alla verifica del requisito reddituale** che deve sussistere in capo a tutti i soggetti **tenuti al pagamento del debito**.

Ipotizziamo un **ruolo derivante da imposta di registro**, in cui sono obbligati al pagamento sia il venditore sia l'acquirente. Se uno solo dei due **ha conseguito nel periodo d'imposta 2019 un reddito superiore a 30.000,00 euro, lo stralcio non si verifica**.

La procedura per l'annullamento dei ruoli non richiede un'attività da parte del contribuente, ed è descritta dal DM 14.7.2021.

Sospensione della riscossione e della prescrizione

Per i **ruoli di importo residuo al 23.3.2021 sino a 5.000,00 euro è prevista una sospensione della riscossione**, nonché dei termini di prescrizione, dal 23.3.2021 al 31.10.2021.

Sembra potersi affermare che la **sospensione non riguardi solo i ruoli in concreto suscettibili di annullamento automatico**, ma tutti i ruoli che al 23.3.2021 erano di ammontare sino a 5.000,00 euro, a prescindere dal requisito reddituale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.